

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Ordinanza sindacale</p> | <h2>Attività Produttive e Commerciali</h2> | <p>P.G. N.: 243402/2007 - Sottoscritta il : 15/10/2007 - Richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio. </p> |
|---|--|---|

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO, TRATTENIMENTO E SVAGO

| |
|-------------------------------|
| Informazioni Iter |
| Sottoscrizioni e Visti |
| Dati di Lavoro |

IL SINDACO

Visto l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

Considerato che tra le funzioni di polizia amministrativa di cui al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/31, attribuite dall'art.19 del D.P.R. n. 616/77 ai Comuni, figurano le autorizzazioni di polizia amministrativa per l'esercizio delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli articoli 68, 69 del citato T.U.L.P.S.;

Ravvisata l'opportunità di determinare gli orari di apertura e di chiusura dei seguenti pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo:

- sale da ballo e discoteche con annessa attività di ristorazione;
- sale da ballo e discoteche;
- auditori e sale convegno;
- night club (sale da ballo e discoteche con spettacoli di arte varia);
- teatri tenda;
- manifestazioni temporanee all'aperto e feste campestri, manifestazioni di svago e intrattenimento;
- circhi e parchi di divertimento.

Ravvisata inoltre l'opportunità, per il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio, di confermare la possibilità di apertura con orario continuato 24 ore su 24 di tutte le tipologie di locale sopra elencate nonché dei cinema e dei teatri, in considerazione della particolare concentrazione di festività in questo periodo;

Considerato che si rende opportuno procedere a determinare gli orari di apertura degli esercizi pubblici che coniugano l'attività di "sala da ballo/discoteca", con annessa ristorazione in quanto configurano, nell'attuale contesto sociale, una tipologia specifica fortemente richiesta dal pubblico che desidera usufruirne anche in fasce orarie diverse

da quelle serali, più consone a modelli più tradizionali di locali di pubblico spettacolo ;

Sentite in data 10 ottobre 2007 le Associazioni di Categoria, le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti maggiormente rappresentative, le Associazioni Sindacali di categoria;

DISPONE

A) la seguente disciplina degli orari delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago:

1 - Sale da ballo e Discoteche con annessa attività di ristorazione:

Fascia oraria massima consentita:

- Nei giorni feriali, escluso il Venerdì:
dalle ore 12,00 alle ore 15,30 e dalle ore 20,00 alle ore 3,00
- Nei giorni festivi:
dalle ore 15,00 alle ore 3,00
- Nei giorni prefestivi ed il Venerdì :
dalle ore 12,00 alle ore 15,30 e dalle 20,00 alle ore 4,00

2 - Sale da ballo e Discoteche

Fascia oraria massima consentita:

- Nei giorni feriali, escluso il Venerdì, dalle ore 20,00 alle ore 3,00
- Nei giorni festivi dalle ore 15,00 alle ore 3,00
- Nei giorni prefestivi ed il Venerdì dalle ore 20,00 alle ore 4,00

3 - Auditori e sale convegno

Fascia oraria massima consentita:
dalle ore 9,00 alle ore 2,00

4 - Night Club (sale da ballo e discoteche nelle quali si svolgono numeri di arte varia)

Fascia oraria massima consentita
dalle ore 21,00 alle ore 6,00

5 - Teatri tenda:

Fascia oraria massima consentita
dalle ore 9,00 alle ore 2,00

6 - Manifestazioni temporanee all'aperto e feste campestri, manifestazioni di svago e intrattenimento, circhi e parchi di divertimento

Fascia oraria massima consentita
dalle ore 9,00 alle ore 3,00

B) I titolari di "Sale da ballo e Discoteche con annessa attività di ristorazione" di cui al punto 1 che intendono usufruire della fascia oraria di apertura 12 – 15,30 devono presentare, al fine dell'aggiornamento dell'autorizzazione amministrativa, apposita comunicazione al Settore Attività Produttive e Commerciali corredata da dichiarazione di tecnico abilitato competente in acustica che vengono rispettati i limiti diurni riferiti alla

zona in cui si trova l'esercizio come stabiliti dalla zonizzazione acustica di cui alla deliberazione consiliare O.d.G. n. 98 del 12 maggio 1999 e dall'impegno ad adottare, per la fascia diurna, gli stessi accorgimenti - relativi alla mobilità ed ai parcheggi - prescritti per la fascia di apertura serale ;

C) Sono fatte salve le disposizioni relative agli orari contenute nelle autorizzazioni amministrative rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza ed i cartelli già vidimati.

D) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 , le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono punite:

- nel caso di apertura anticipata rispetto all'orario fissato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 500,00;
- nel caso di chiusura successiva rispetto all'orario fissato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 ad Euro 500,00.

Qualora nello stesso anno solare vengano riscontrate due o più violazioni alla disciplina degli orari si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tre giornate di apertura con conseguente sospensione dell'attività.

E) Gli organi di Polizia Municipale e tutti quelli previsti dalla legge sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI' CHE

1) la presente Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Bologna;

2) la presente ordinanza entra in vigore decorsi 15 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio;

3) la presente ordinanza è trasmessa agli organi di vigilanza per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata l'Ordinanza Sindacale P.G.n. 178894 del 30 novembre 1999.

Il Sindaco
Sergio Gaetano Cofferati

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Bologna, 15/10/2007

F.to IL SINDACO
SERGIO GAETANO COFFERATI

Allegati :

File allegati :